

UNIONE DEI COMUNI DI “CRISPIANO, MASSAFRA E STATTE”

Statuto dell’Unione modificato con deliberazione Consiglio dell’Unione 27 luglio 2022, n. 15.



Comune di Crispiano



Comune di Massafra



*Comune di
Statte*

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI

di

“Crispiano, Massafra e Statte”

Da ultimo modificato con D.C.U n. 15 del 27.7.2022

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI**"Unione dei comuni di Crispiano,
Massafra e Statte"****TITOLO I****ELEMENTI COSTITUTIVI**

Art.1- Oggetto -

Art.2 - Finalità -

Art.3- Obiettivi programmatici -

Art.4- Principi e criteri generali di azione -

Art.5 - Sede dell'Unione -

Art.6 - Adesione di nuovi Comuni

Art.7 - Scioglimento-Liquidazione - Recesso dell'Unione

Art.8 - Competenze -

Art.9 - Procedimento per il trasferimento delle competenze -

TITOLO II**ORDINAMENTO DI GOVERNO**

Art.10 - Organi dell'Unione -

Art.11 - Consiglio dell'Unione -

Art.12 - Competenze del consiglio dell'Unione -

Art.13 - Convocazione del consiglio -

Art.14 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio

Art.15 - Funzionamento del consiglio -

Art.16 - Gruppi consiliari -

Art.17 - Decadenza e sostituzione dei consiglieri -

Art.18 - Competenza della giunta -

Art.19 - Funzionamento della giunta -

Art.20 - Presidente e Giunta dell'Unione -

Art.21 - Il Presidente -

Art.22 - Il Vice Presidente -

Art.23 - Competenze del Presidente -

Art.24 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta -

Art.25 - Divieto di incarichi e consulenze -

Art.26- Permessi, indennità -

Art.27 - Regolamenti -

Art.28 -Controllo sugli atti -

TITOLO III

- PARTECIPAZIONE -

Art.29 - Criteri generali -

Art.30 - Consultazioni -

Art.31 - Istanze, osservazioni, proposte -

Art.32- Referendum consultivo -

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.33- Principi per l'organizzazione degli uffici -

Art.34 - Personale dell'Unione -

Art.35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale -

Art.36 - Direttore dell'Unione -

Art. 37 - Segretario dell'Unione -

Art.38 - Forme di gestione -

Art.39 - Collaborazione fra enti -

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.40 - Finanze dell'Unione -

Art.41- Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione -

Art.42- Attività finanziaria, bilancio e rendiconto -

Art.43 - Adempimenti finanziari -

Art.44 - Debiti fuori bilancio

Art.45 - Revisione economico-finanziaria -

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.46 - Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art.47 - Verifica stato di attuazione dello statuto -

Art.48 - Proposte di modifica dello statuto

Art.49 - Collegio arbitrale per l'applicazione delle disposizioni e dei principi statutari

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE – ENTRATA IN VIGORE

Art.50 - Presidente dell'Unione -

Art.51 - Segretario dell'Unione -

Art.52 - Atti regolamentari -

Art.53- Entrata in vigore- clausola di rinvio

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI

"Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte"

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

Art.1- Oggetto -

1-Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo denominato "Unione dei comuni di Crispiano, Massafra e Statte". Esso è approvato, unitamente all'atto costitutivo dell'Unione, dai consigli comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie previste dal T.U.EE.LL.

2-L'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, composta dall'insieme dei territori dei predetti Comuni, in seguito chiamata Unione, è costituita volontariamente, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art.2- Finalità -

1-L'Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, costituita nel rispetto delle norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, dell'ordinamento sulle autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

2-L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo.

3-L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art.3- Obiettivi programmatici -

1-Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forme unificate;

- b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dell'unione dei comuni favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;
- c) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;
- f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Art.4- Principi e criteri generali di azione -

1-Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.

2-L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

3-Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, di impegni ed in genere di tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore ai dieci anni e che comunque dispongono espressamente in merito al suo anticipato scioglimento

Art.5- Sede dell'Unione -

1-La sede legale dell'Unione è inizialmente individuata nel Palazzo Municipale del Comune di Massafra, salvo diversa determinazione del Consiglio dell'Unione.

2-Gli organi e gli uffici dell'Unione possono essere ubicati anche in sedi diverse, purchè ricomprese nell'ambito del territorio che la delimita, che assumono il carattere di sedi operative sotto il profilo logistico e funzionale.

3- Presso la sede legale è individuato apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente, ivi inclusa la pubblicazione mediante mezzi informatici e telematici. Per opportuna trasparenza e informativa tali atti andranno affissi anche negli albi pretori dei comuni dell'Unione.

4- L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, le cui riproduzioni ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente, sentita la Giunta dell'Unione.

Art.6- Adesione di nuovi Comuni

1. E' consentita l'adesione all'Unione di nuovi Comuni subordinatamente all'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri facenti parte.

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

3. il Comune aderente risponde delle obbligazioni e dei debiti dell'Unione derivanti da atti e fatti successivi al suo ingresso.

Art.7-Scioglimento-Liquidazione - Recesso dell'Unione

a) Scioglimento dell'unione

L'Unione si scioglie nei seguenti casi:

- a) Quando la proposta di scioglimento è deliberata da almeno i 2/3 dei consiglieri facenti parte;
- b) Quando la proposta di scioglimento sia deliberata da almeno i 2/3 dei Comuni partecipanti secondo le procedure e le maggioranze per le modifiche statutarie.

b) Liquidazione dell'Unione

1- In caso di scioglimento la giunta nomina un commissario liquidatore di comprovata esperienza giuridica ed amministrativa, il cui trattamento economico è corrispondente a quello dei commissari liquidatori nelle procedure di dissesto finanziario.

2- Il Commissario nominato svolge compiti di ordinaria amministrazione e procede a tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'Unione, ripartendo attività e passività tra tutti i comuni facenti parte al momento dello scioglimento ed inviando agli stessi un piano di liquidazione per la relativa approvazione da effettuarsi entro novanta giorni dalla notifica, decorsi i quali si forma il silenzio assenso sul piano trasmesso.

Le Giunte comunali provvedono ad approvare il piano di liquidazione iscrivendo nei relativi capitoli di bilancio le spese (qualora non vi è disponibilità economica nel bilancio dell'Unione) ed entrate spettanti, ovvero ad impugnarlo, entro novanta giorni dalla notifica, innanzi ad una commissione arbitrale composta da un arbitro nominato dal commissario liquidatore, un arbitro nominato dall'Ente ricorrente e da un Presidente nominato dal Presidente del Tribunale. In caso di più impugnazioni avvenute nel termine predetto, l'arbitro di parte è nominato di Comune accordo tra i Comuni ricorrenti, accordo da raggiungere e formalizzare perentoriamente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per impugnare.

c) Recesso dall'Unione

1- Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dall'art. 6 T.U.E.L. d.lgs. n.267/00 e s.m.i.. In ogni caso, la facoltà di recesso non può essere esercitata nel primo anno, fermo restando che tutti gli impegni assunti durante l'adesione all'Unione devono essere mantenuti dagli stessi sino alla naturale scadenza.

3- Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dall'ente receduto.

4- L'Ente recedente concorre a norma del presente statuto al pagamento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U.EE.LL. derivanti da atti e fatti i cui presupposti si siano verificati durante il periodo di partecipazione all'unione.

Art.8- Competenze -

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o, indiretta di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.

2. Oggetto dell'Unione è l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- a) Servizi ambientali in genere, compresa la raccolta dei rifiuti solidi urbani e quella differenziata nonché la costituzione di società per l'esercizio delle funzioni innanzi dette (fatte salve le competenze assegnate dalla legge ad altre autorità pubbliche);
- b) Servizio idrico ed acquedottistico, rete fognaria e depurazione, manutenzione verde pubblico (fatte salve le competenze assegnate dalla legge ad altre autorità pubbliche);

- c) Iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi dell' agricoltura, commercio, artigianato, industria con eventuali partecipazioni e/o costituzioni di società miste pubblico-private e di cosiddetti "pacchetti localizzativi" in coerenza per quanto possibile, con la pianificazione territoriale a scala provinciale;
- d) Servizi riscossione diretta Tributi con l'eventuale costituzione di Società di Capitali e/o affidamento della riscossione a società, regolarmente iscritte all'apposito albo;
- e) Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi);
- f) Servizi tecnici e urbanistici;
- g) Servizi contabili e finanziari;
- h) Servizi demografici e statistici;
- i) Servizi attinenti la gestione del personale (stipendi -pensioni -applicazione contratto);
- j) Servizi attinenti la meccanizzazione ed informatizzazione uffici;
- k) Servizi di promozione turistica; valorizzazione, dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici e librari;
- l) Polizia Locale (ferme restando le competenze sindacali);
- m) Sportello unico per attività produttive (D.Lgs 2/2/1998 e DPR 447/1998 e s.m.i.);
- n) Manutenzioni e pulizia immobili;
- o) Servizi Sociali (fatte salve le competenze assegnate dalla legge ad altre autorità pubbliche) e servizi scolastici, compresi quello scuolabus e mensa;
- p) Piani urbanistici intercomunali, ferma restando la competenza deliberativa di ciascun Comune;
- q) Servizi trasporto intercomunali e mobilità;
- r) Sportello Europa;
- s) Ufficio Legale;
- t) Formazione ed aggiornamento dei dipendenti ed Amministratori Comunali dei Comuni dell'Unione;
- u) Predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
- v) Promozione e istituzione di parchi eolici e/o fotovoltaici e/o altri sistemi per la produzione di energie non convenzionali e per il risparmio energetico;
- w) Collegio arbitrale di disciplina;
- x) Nucleo di valutazione;
- y) Revisori dei Conti;
- z) Affissioni Pubbliche;
- aa) Tesoreria;
- bb) Difensore Civico;
- cc) Protezione civile (ferme restando le competenze sindacali);

- dd) Ufficio Espropriazioni,
- ee) Catasto urbano e terreni;
- ff) Commissione Pubblici Spettacoli;
- gg) La gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell'unione;

Possono, altresì, essere affidati all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale giuridica e legale in favore dei Comuni ai fini di coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

2-All'Unione i comuni possono attribuire le competenze all'esercizio di qualsiasi delle loro funzioni amministrative.

3-L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà, manifestamente deliberata, la menzione del settore attribuito all'Unione con gli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.

Art.9- Procedimento per il trasferimento delle competenze -

1-Il trasferimento delle competenze e dei servizi, di cui all' art.8, è deliberato dai Consigli Comunali con successivi atti deliberativi e diviene efficace ed operativo verso l'Unione soltanto ed esclusivamente quando abbiano deliberato tutti i Comuni associati.

2. E', in ogni caso, possibile che i Comuni deliberino di trasferire le competenze e/o i servizi elencati nel precedente art.8 pur avendo un'obbligazione in corso che sarà portata a scadenza naturale, salvo eventuale e facoltativa risoluzione contrattuale anticipata, subentrando nel servizio unionale successivamente ad essa.

3. Il trasferimento delle competenze e dei servizi può essere revocato da ciascun comune, fatti salvi i rapporti giuridici già perfezionati ed in corso di svolgimento.

TITOLO II**ORDINAMENTO DI GOVERNO****Art.10- Organi dell'Unione -**

1-Sono organi dell'Unione:

-il Consiglio

-la Giunta

-il Presidente.

Art.11- Consiglio dell'Unione -

1-Il consiglio dell'Unione è espressione dei comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2-Il Consiglio dell'Unione è così composto:

a) dai sindaci quali componenti di diritto;

b) dai componenti eletti dai consigli comunali nel numero di tre per i comuni sotto i 30.000 abitanti e di sette per quelli sopra detto limite, secondo i seguenti rapporti di rappresentatività maggioranza-minoranza: di 2 a 1 nei comuni sotto 30.000 abitanti e di 5 a 2 in quelli sopra i 30.000 abitanti, non computando a tale fine i sindaci.

4-La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale.

5-Il consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.

6-I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.

7-In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

8-Le dimissioni da consigliere dell'Unione vanno presentate alla segreteria dell'Unione e sono immediatamente esecutive e irrevocabili.

Art.12- Competenze del consiglio dell'Unione -

1-Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge nelle materie di propria competenza.

2- In particolare, nelle materia di competenza dell'Unione ed in quelle alla stessa trasferite dai Comuni associati il Consiglio adotta i seguenti atti fondamentali:

a) regolamenti riguardanti il proprio funzionamento nonché la disciplina di funzioni e servizi trasferiti dai comuni associati;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni con la Provincia, con la Comunità montana e con Comuni non facenti parte dell'Unione nonché la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

d) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

e) la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

f) la disciplina dei propri tributi e delle proprie entrate, ove previsti dall'ordinamento giuridico;

g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

h) la determinazione dei contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;

i) gli immobili e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del direttore o di altri funzionari o responsabili di servizio.

3-Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza e comunque entro 60 giorni.

4-Il consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre al consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

5-Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

Art.13- Convocazione del consiglio -

1-Il consiglio è convocato:

- su iniziativa del Presidente;
- su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri;
- su richiesta della Giunta.

2-La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3-Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio dell'unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal presente articolo.

4-Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.

5-Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione.

6-La consegna dell'avviso avviene ad opera della struttura dei Comuni associati e deve essere attestata dalla Segreteria del Comune dal quale è stato eletto il consigliere dell'Unione.

7-L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti entro gli stessi termini di cui al precedente comma 4.

8-La seconda convocazione potrà avere luogo lo stesso giorno.

Art.14- Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio -

1-Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti.

2-In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti, senza computare il Presidente.

3-Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art.15 Funzionamento del consiglio -

1-Il consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2-La prima seduta del consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Sindaco in cui ha sede l'Unione entro 15 giorni dalla data di ricevimento di tutte le designazioni dei componenti effettuati a norma del terzo comma del precedente articolo 11.

3-Le sedute del consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

4-Le votazioni avvengono, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

5-Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, nè possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.

6-Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno (sessione ordinaria), per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.

7-I consiglieri sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.

8-In caso di incompatibilità o assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede l'assessore più anziano di età.

Art.16- Gruppi consiliari -

1-I consiglieri possono costituirsi in gruppo e ne danno comunicazione al Segretario dell'Unione.

2-Ogni gruppo è composto da almeno quattro componenti.

3-I consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.

4-Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo il consigliere più anziano d'età.

Art.17- Decadenza e sostituzione dei consiglieri -

1-I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni, con la revoca effettuata dal Consiglio Comunale di cui fa parte, con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

2-I consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ovvero a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

3-Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

4-Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; l'assemblea dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5-A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.

6-I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella prima seduta successiva all'avvenuta vacanza.

7-Il presente articolo non si applica ai consiglieri dell'Unione che rivestono la carica di Sindaco.

Art.18 - Competenza della giunta -

1-La giunta collabora con il presidente nella amministrazione dell'Unione, elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2-La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna, che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del Presidente, del Segretario o Direttore e dei dipendenti, ai quali siano state attribuite funzioni di responsabili di servizio.

Art.19- Funzionamento della giunta -

- 1-La giunta si riunisce su convocazione del presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno.
- 2-La seduta è valida in presenza della maggioranza dei componenti.
- 3-Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
- 4-Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art.20- Presidente e Giunta dell'Unione -**1. La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci e da un altro assessore nominato all'interno della Giunta del Comune di Massafra.**

2. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti del presidente e degli assessori.

Art.21- Il Presidente

- 1- Il Presidente dell'Unione è di diritto il Sindaco di uno dei Comuni associati, secondo il principio della turnazione tra i Comuni associati, per una durata massima di venti mesi (1/3 del mandato elettorale amministrativo), a partire dal Comune di Crispiano e successivamente degli altri comuni secondo il criterio della maggiore popolazione residente.
- 2- Il Presidente nominato dovrà presentare al Consiglio dell'Unione, nella prima seduta, il documento programmatico concordato con i componenti la Giunta dell'Unione.

Art.22-Il Vice Presidente -

- 1-Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. Il Vice presidente dura in carica per lo stesso periodo del Presidente.
- 3-In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.23- Competenze del Presidente -

1-Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e la rappresenta negli atti ed in giudizio.

2-Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3-Il Presidente promuove ed assume iniziative in ordine agli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

4- Il presidente affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e dallo stesso Presidente e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Art.24- Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta -

1-Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati che si esprimono per appello nominale.

2-La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3-La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre venti giorni dalla data della sua presentazione.

4-L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo Presidente

5-Il Presidente e gli assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art.25- Divieto di incarichi e consulenze -

1-Al Presidente, agli assessori, ai consiglieri e al direttore dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art.26- Permessi, indennità -

1-Al Presidente, agli assessori ed ai consiglieri si applicano le norme dell'art. 82 della legge 18 Agosto 2000, n.267 , per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti.

Art.27 - Regolamenti -

1-L'Unione disciplina i vari servizi e funzioni mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

2-I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati per quindici giorni ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti.

Art.28-Controllo sugli atti

1-Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni.

TITOLO III

- PARTECIPAZIONE -

Art.29- Criteri generali -

1-L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

2-A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3-L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Il Consiglio dell'unione potrà eleggere commissioni al proprio interno , con funzioni consultive e di studio delle varie problematiche nell'ambito dell'Unione dei comuni

Art.30- Consultazioni -

1-Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia,delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tener conto in sede deliberante.

2-Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni aderenti, la comunità montana,

l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

Art.31- Istanze, osservazioni, proposte -

1-I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, della comunità montana e della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2-Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

3-I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Art.32- Referendum consultivo -

1-Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo.

2-L'indizione del referendum può essere richiesta:

- dal consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei 2/3 consiglieri assegnati;
- dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni aderenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati;
- dal venti per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, purchè in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 5% degli aventi diritto, che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autentiche dei promotori.

3-Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre a referendum.

4-Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonchè a modifiche da apportare al presente regolamento.

5- Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6- Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli elettori dell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

7- Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal presidente, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.33 - Principi per l'organizzazione degli uffici -

1- L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei comuni partecipanti.

2- L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici dagli organi elettivi.

3- Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel titolo II, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento degli stessi.

4- L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

5- A tal fine, l'unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali, posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

6- Per la semplificazione dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i responsabili degli uffici e dei servizi, anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

7-Il regolamento di organizzazione definisce regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinano le funzioni attribuite ai responsabili dei servizi.

Art.34- Personale dell'Unione -

1-L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:

a) la dotazione organica del personale, distinto in:

- convenzionato con i comuni;

- comandato dai comuni;

- proprio;

b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2-L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio, a tempo indeterminato, solo previa deliberazione favorevole da parte di tutti i consigli comunali, che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento,transiterà ai comuni.

3-Per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Unione e i comuni a norma dell'art. 30 della legge 18 Agosto 2000, n. 267, ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi.

4-L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

5- In caso di scioglimento o di recesso, il personale assegnato all'Unione torna a svolgere con effetto immediato , salvo proroga espressa e motivata, la propria attività lavorativa presso il Comune che lo aveva nella propria dotazione organica.

Art.35-Stato giuridico e trattamento economico del personale –

1-Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

2-L'Unione informa i dipendenti circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici.

Art.36- Direttore dell'Unione -

1-Il Presidente, previo parere favorevole della Giunta, può nominare il Direttore dell'Unione tra i segretari comunali e i dirigenti dei comuni. A tal fine l'Unione stipula apposita convenzione con l'Amministrazione interessata. La durata in servizio del Direttore dell'Unione non può eccedere quella del mandato del Presidente.

2- Il Direttore può essere altresì nominato con contratto a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche degli enti locali aderenti, e deve essere di comprovata esperienza professionale.

3. Il Direttore ha la Responsabilità della realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi politici. Svolge inoltre compiti spettatigli per legge nonché quelli attribuitigli dai regolamenti e dagli organi associativi

Art. 37 -Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione svolge funzioni di assistenza legale ed amministrativa agli organi ed al Direttore, se nominato, nonché i compiti attribuitigli dai regolamenti e dagli organi esecutivi.

2. E' nominato dal Presidente, su parere favorevole della giunta, preferibilmente, tra i segretari in servizio presso i Comuni aderenti o presso la Comunità montana di riferimento.

3. La durata in servizio del Segretario dell'Unione non può eccedere quella del mandato del Presidente.

4. Al Segretario dell'Unione compete il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

Art.38 - Forme di gestione -

1-L'Unione,relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art.5 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 s.m.i. e secondo quanto disposto dagli articoli 113 e 114 della stessa legge.

Art.39 - Collaborazione fra enti -

1-L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2-In tal senso, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti di mobilità volontaria e d'ufficio nonchè in particolare, di quanto disposto ai sensi dell'art.33 del D.Lgs del 30.03.2001.n.165 e s.m.i.

3-Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante utilizzazione degli uffici di uno o più Comuni coinvolti, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti.

4-L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi, tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

5-Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio, nonchè dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposte all'albo pretorio di ciascuno ente.

6-L'Unione può stipulare con la comunità montana, con la provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

7-Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.40 -Finanze dell'Unione –

1-L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2-L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

3-Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più Comuni.

4- La finanza locale dell'Unione è costituita da:

- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla regione;
- contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
- contributi erogati dalla comunità montana;
- trasferimenti operati dai comuni componenti;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

Art.41- Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione -

1-L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.

2-Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione ricomprendendo fra queste ultime anche le quote dovute dai singoli Comuni in base alle convenzioni specifiche relative ai singoli servizi.

La spesa a carico di ogni singolo comune è calcolata in rapporto al numero di abitanti risultante al 31.12 dell'anno precedente.

Art.42 - Attività finanziaria, bilancio e rendiconto -

1-L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni legislative vigenti per i comuni.

2-Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

3-Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4-L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5-I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto secondo le modalità e le disposizioni vigenti per i comuni.

6-Il bilancio e il rendiconto sono deliberati dal consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

7-Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa della spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art. 153 del D.Lgs 267/2000.

Art.43 - Adempimenti finanziari -

1. L'Unione delibera i bilanci previsionali e consuntivi, nonché la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro i termini previsti per i Comuni . I bilanci sono redatti secondo i modelli approvati con decreti ministeriali e corredati degli allegati previsti dal TU.EE.LL.
2. In caso di mancata approvazione entro i termini stabiliti, il Presidente dell'Unione, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri facenti parte dell'Unione ovvero di almeno un Comune partecipante, diffida i singoli consiglieri a provvedervi entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali nomina un commissario ad acta per i provvedimenti del caso.

Art.44 -Debiti fuori bilancio

1-L'Unione riconosce i debiti fuori bilancio di cui all'art.194 TU.EE.LL. secondo le procedure stabilite dall'art.193 T.U.EE.LL. e dal regolamento di contabilità, prioritariamente con le entrate trasferite e, secondariamente, con quote a carico dei singoli comuni aderenti, relativamente ai servizi dagli stessi effettivamente trasferiti, in rapporto al numero di abitanti risultante al 31.12 dell'anno precedente, compresi i comuni che eventualmente abbiano esercitato la facoltà di recesso dall'Unione, per i periodi in cui hanno assunto la gestione dell'ente.

Art.45 - Revisione economico-finanziaria -

1-La revisione economico-finanziaria dell'Unione è affidata ad un revisore nominato dal consiglio dell'Unione. Nell'espletamento delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni aderenti.

2-Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'Art. 239 del D.Lgs. 267/2000 in particolare il revisore referente esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.

3-Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dal revisore dei conti dei comuni aderenti.

4-Il consiglio dell'Unione può anche avvalersi per la revisione economico-finanziaria di un proprio revisore del conto, individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.46 - Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1-L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.

2-Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolarne la disciplina.

3-La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

4-Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Art.47 - Verifica stato di attuazione dello Statuto -

1-Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

Art.48 -Proposte di modifica dello Statuto

- 1- Le successive modifiche allo Statuto dell'Unione sono approvate dal Consiglio dell'Unione ;
- 2- Lo Statuto come modificato entra in vigore decorsi i trenta giorni dall'affissione all'albo on line dell'Unione dei Comuni e dei Comuni facenti parte di tale Unione;

Art.49 - Collegio arbitrale per l'applicazione delle disposizioni e dei principi statutari

1-Le controversie relative all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente statuto sono risolte con efficacia vincolante per gli Enti partecipanti all'Unione da un collegio arbitrale Il collegio è composto da tre membri: Presidente nominato dal Presidente del Tribunale, da un membro nominato dalla giunta dell'Unione.e da un membro nominato dal Comune ricorrente.. A ciascun membro del collegio compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio, anche un gettone di presenza nella misura stabilita dalla Giunta al momento della sua costituzione.

TITOLO VII**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – ENTRATA IN VIGORE****Art.50- Presidente dell'Unione -**

- 1-L'Unione è costituita a seguito dell'elezione dei suoi organi.
- 2-La nomina dei rappresentanti dei Comuni nell'Unione avviene contestualmente all'approvazione del presente statuto.
- 3- In relazione a quanto disposto dall'art.21, in applicazione del principio della turnazione del presidente dell'Unione, la presidenza compete inizialmente al Comune di Crispiano.

Art.51 -Segretario dell'Unione -

- 1-Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di segretario dell'Unione sono affidate al Segretario Comunale del Comune in cui si svolge la seduta oppure di altro Comune aderente.
- 2-Fino alla nomina del Segretario a norma del presente statuto, le funzioni sono affidate al Segretario Comunale di cui al comma 1.

Art.52- Atti regolamentari -

1-Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti del Comune di più grande dimensione, in quanto compatibili al presente statuto ed il suo Presidente, sentito il Segretario dell'Unione, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente statuto.

2-La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendano necessari.

3-Fino all'approvazione del regolamento di contabilità, l'organo di revisione economico-finanziario del Comune sede dell'Unione, provvede alla verifica ordinaria di cassa dell'Unione, con cadenza trimestrale, e la trasmette al Presidente dell'Unione.

Art.53- Entrata in vigore – clausola di rinvio

1-Il presente statuto è pubblicato all'albo pretorio dei Comuni aderenti per 15 giorni. Dell'avvenuta entrata in vigore verrà data notizia mediante pubblicazione.

2-All'Unione si applicano in quanto compatibili e per quanto non diversamente disposto dal presente statuto le disposizioni recate dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..